

S.GIORGIO



Accreditata con il S.S.N.

DIREZIONE GENERALE

WHISTLEBLOWING
SEGNALAZIONI ATTIVITÀ ILLECITE O FRAUDOLENTE AI
SENSI DEL D. LGS. N.24/2023

REG. 027/WTW





REV.: 0


DATA: 07.11.2023

PAG 1 DI 12

WHISTLEBLOWING

SEGNALAZIONI ATTIVITÀ ILLECITE O FRAUDOLENTE AI SENSI DEL D. LGS. N.24/2023

Preparato: Avv. Anna Baldo  Dott. Inf. A. la Diega  Data: 31.10.2023	Verificato: Dott.ssa Elide Pascuttini  Data: 31.10.2023	Approvato Dott. Maurizio Sist  Data: 07.11.2023	Entrata in vigore Data: 07.11.2023
--	--	---	--

	WHISTLEBLOWING SEGNALAZIONI ATTIVITÀ ILLECITE O FRAUDOLENTE AI SENSI DEL D. LGS. N.24/2023	REG. 027/WTW REV.: 0 DATA: 07.11.2023 PAG 2 DI 12
DIREZIONE GENERALE		

1. MODIFICHE

Rev.	Data	Punti modificati	Descrizione
0	07.11.2023		PRIMA EMISSIONE


Indice

1. Modifiche

- ART. 1 SCOPO E FINALITA'
- ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI
- ART. 3 DEFINIZIONE E ACRONIMI
- ART. 4 DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO
- ART. 5 DESTINATARI
- ART. 6 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
- ART. 7 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE
- ART. 8 I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA
- ART. 9 IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA
- ART. 10 DIVULGAZIONI PUBBLICHE
- ART. 11 FLUSSO
- ART. 12 LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA
- ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 14 DIVIETO DI RITORSIONE
- ART. 15 RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE
- ART. 16 TRACCIABILITA' E ARCHIVIAZIONE

2. Indicatori e monitoraggio

3. Modulistica

	WHISTLEBLOWING SEGNALAZIONI ATTIVITÀ ILLECITE O FRAUDOLENTE AI SENSI DEL D. LGS. N.24/2023	REG. 027/WTW REV.: 0 DATA: 07.11.2023 PAG 3 DI 12
DIREZIONE GENERALE		

ART. 1 SCOPO E FINALITA'

La Casa di Cura San Giorgio intende con il presente Regolamento dare attuazione al sistema di Segnalazioni (cd. Whistleblowing) previsto dal D. Lgs. n.24/2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto nazionale e europeo".

Il D. Lgs. n.24/2023 persegue la finalità di rafforzare la tutela giuridica delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali od europee che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente di appartenenza e di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa.


La Casa di Cura si è già dotata di un sistema di segnalazioni, disciplinato nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n.231/2001, in conformità a quanto disposto dalla L. 179/2017, recante "disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

Il sistema di whistleblowing è stato adottato anche allo scopo di individuare e contrastare possibili violazioni del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n.231/2001, del Sistema di Gestione per la Parità di Genere e delle Policy e Procedure adottati dalla Società, nonché altri comportamenti illeciti o irregolari che possano minare l'integrità dell'Ente.

Il Regolamento, pertanto, nel disciplinare il sistema di gestione delle Segnalazioni, in attuazione a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico della Società, persegue lo scopo di diffondere una cultura dell'etica, della legalità e della trasparenza all'interno dell'organizzazione e nei rapporti con la stessa.

ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI

- Direttiva (UE) 1937/2019, riguardante *"La protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell'Unione"*;
- Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla *"Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*;
- D. Lgs. 231/2001, recante *"La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica"*;
- D. Lgs. 24/2023, *"Attuazione della Direttiva (UE) 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*;
- Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, emanate da Confindustria;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- Codice Etico
- Policy - Procedure aziendali.

	WHISTLEBLOWING SEGNALAZIONI ATTIVITÀ ILLECITE O FRAUDOLENTE AI SENSI DEL D. LGS. N.24/2023	REG. 027/WTW REV.: 0 DATA: 07.11.2023 PAG 4 DI 12
DIREZIONE GENERALE		

- Prassi UNI PdR 125:2022 - *Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator - Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni.*

ART. 3 DEFINIZIONE E ACRONIMI

Whistleblowing	sistema di segnalazione di illeciti nel contesto lavorativo
Decreto	D. Lgs. n.24/2023
OdV	Organismo di Vigilanza della Casa di Cura San Giorgio
Form	Modulo presente nel sito web che consente di inviare dati inserendoli in campi prestabiliti
Policy	Insieme di norme aziendali che disciplinano la condotta del personale in materie specifiche
GDPR	Regolamento generale sulla protezione dei dati UE n. 2016/679
ANAC	Autorità Nazionale Anti Corruzione

ART. 4 DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

La diffusione della procedura avviene con l'affissione sui luoghi di lavoro e la pubblicazione sul sito internet e nella intranet aziendale.


Comunicazione a mezzo mail a tutti i Responsabili di Direzione/Dipartimento/Servizi/Ambulatori e Uffici ai Coordinatori Infermieristici/Ostetrici/Tecnici dei /Dipartimento/Servizi/Ambulatori e Uffici a tutte le parti interessate così come definite all'Art. 5 DESTINATARI

La Società adotta inoltre iniziative di comunicazione e informazione/formazione del personale.

ART. 5 DESTINATARI

Il presente Regolamento si applica alle persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono a venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo ed in particolare (art. 3 D. Lgs. n.24/2023):

- ai lavoratori subordinati (compresi i lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro a tempo parziale, in somministrazione, in apprendistato, di cui al D. Lgs. n.81/2015 ed i lavoratori con contratto di prestazione occasionale);
- ai lavoratori autonomi e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 c.p.c., nonché ai titolari di rapporti di collaborazione "organizzata dal committente", ex art. 2 D.lgs. 81/2015;
- ai lavoratori o ai collaboratori che forniscono beni o servizi ovvero che realizzano opere in favore di terzi;
- ai liberi professionisti e ai consulenti;

 <p>S. GIORGIO CASA DI CURA PRIVATA Accreditata con il S.S.N.</p>	<p>WHISTLEBLOWING</p> <p>SEGNALAZIONI ATTIVITÀ ILLECITE O FRAUDOLENTE AI</p> <p>SENSI DEL D. LGS. N.24/2023</p>	<p>REG. 027/WTW</p> <p>REV.: 0</p> <p>DATA: 07.11.2023</p> <p>PAG 5 DI 12</p>
<p>DIREZIONE GENERALE</p>		

- ai volontari e ai tirocinanti, anche non retribuiti;
- agli azionisti e alle persone con funzioni di amministrazione direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se svolgano tali funzioni in via di mero fatto.

Le misure di protezione a favore del Segnalante si estendono anche alle seguenti figure:

- facilitatori (le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione);
- persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del segnalante a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela;
- colleghi di lavoro del segnalante a lui legati da un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del segnalante o per i quali le persone tutelate lavorano;

La tutela delle persone segnalanti è garantita anche nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto lavorativo non è ancora iniziato, se le informazioni oggetto della segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fase precontrattuali;
- b) durante il periodo lavorativo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto lavorativo, se le informazioni oggetto della segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

ART. 6 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La Segnalazione è la comunicazione scritta od orale di informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse.

Le violazioni sono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, tra i quali:


- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai settori della salute pubblica.

Per espressa previsione legislativa (art. 1 D. Lgs. n.24/2023), le disposizioni in materia di whistleblowing non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o che attengono esclusivamente ai propri rapporti di lavoro, per i quali occorre riferirsi alle procedure di competenza della Società.

Rimane inoltre ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di segreto professionale medico.

Il sistema di whistleblowing non deve essere utilizzato per offendere o ledere l'onore e il decoro personale e professionale della persona a cui i fatti segnalati sono riferiti o per diffondere consapevolmente accuse infondate. Il Segnalante è responsabile del contenuto della Segnalazione.

Le Segnalazioni devono essere pertinenti al campo di applicazione della presente procedura e non possono essere prese in considerazione se incomplete o non circostanziate né verificabili.

	WHISTLEBLOWING SEGNALAZIONI ATTIVITÀ ILLECITE O FRAUDOLENTE AI SENSI DEL D. LGS. N.24/2023	REG. 027/WTW REV.: 0 DATA: 07.11.2023 PAG 6 DI 12
DIREZIONE GENERALE		

ART. 7 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Le Segnalazioni devono essere circostanziate, verificabili e complete di tutte le informazioni utili all'accertamento dei fatti e all'individuazione dei soggetti cui attribuire le violazioni, dando possibilmente indicazione di:

- generalità e qualifica professionale del Segnalante, ferma rimanendo la possibilità di presentare una segnalazione anonima;
- descrizione della condotta illecita oggetto di Segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza, anche con riferimenti di tempo e di luogo;
- dati (nominativo e ruolo) che consentono di identificare il soggetto responsabile dei fatti segnalati;
- documentazione di supporto utile a verificare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione utile al riscontro dei fatti segnalati.

La Segnalazione da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante è considerata anonima.

La Segnalazione anonima è consentita anche se non raccomandata, in quanto limita la possibilità di interlocuzione con il Segnalante nonché di verificare, in modo adeguato, la fondatezza dei fatti.

Le segnalazioni anonime, in ogni caso, ove circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni relazionati a contesti determinati, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie.

In ogni caso è sempre garantita la riservatezza dei dati del Segnalante, nonché la protezione dello stesso da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione.


ART. 8 I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Casa di Cura San Giorgio ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n° 231.

Nell'ambito del Modello, l'Organismo di Vigilanza gestisce il canale dedicato alle segnalazioni relative alle violazioni del Modello.

Tale canale, essendo esclusivamente gestito dai membri dell'Organismo di Vigilanza, garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal D. Lgs. n.24/2023.

La Policlinico San Giorgio SpA, pertanto, ritiene opportuno indicare, quale canale principale per le segnalazioni di cui al D. Lgs. n.24/2023, il canale già attivo e facente capo all'Organismo di Vigilanza, indicando altresì altri canali di segnalazione, la cui gestione è sempre affidata all'Organismo di Vigilanza, che garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante e dei soggetti coinvolti nelle attività di gestione della segnalazione.

	WHISTLEBLOWING SEGNALAZIONI ATTIVITÀ ILLECITE O FRAUDOLENTE AI SENSI DEL D. LGS. N.24/2023	REG. 027/WTW REV.: 0 DATA: 07.11.2023 PAG 7 DI 12
DIREZIONE GENERALE		

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023, le Segnalazioni possono avvenire utilizzando alternativamente le seguenti modalità:

1. tramite form presente sul sito della Casa di Cura San Giorgio al link

<https://www.clinicasangiorgio.it/whistleblowing.aspx>;

oppure

accedere al sit web www.clinicasangiorgio.it > *Informazioni* > D. Lgs. 231

oppure

accedere al sit web www.clinicasangiorgio.it > *come fare per* > Inviare segnalazioni di condotte illecite

2. tramite mail all'indirizzo odv@clinicasangiorgio.it;

3. redigendo una segnalazione scritta, da far pervenire in busta chiusa con la dicitura "RISERVATA" o "PERSONALE" tramite posta o a mano a: Organismo di Vigilanza della Policlinico San Giorgio SpA, via Gemelli n.10, 33170 Pordenone;

4. oralmente, contattando il numero 0434 519555, chiedendo un appuntamento telefonico o in presenza con l'Organismo di Vigilanza, in tal caso l'OdV redigerà verbale che può essere verificato, rettificato e confermato con la sottoscrizione del Segnalante.


La gestione della segnalazione interna è così affidata all'OdV della Casa di Cura San Giorgio, che assicura il corretto svolgimento del procedimento e che provvederà alle seguenti attività:

- rilasciare al segnalante apposito avviso di ricevimento, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alla segnalazione;
- fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza ditale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Ogni comunicazione dell'OdV al Segnalante presuppone che il Segnalante abbia fornito un proprio recapito di contatto.

L'OdV valuterà tutte le segnalazioni ricevute, intraprendendo le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione sarà motivata.

Gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti saranno applicati dagli Organi aziendali competenti, in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della Società.

	WHISTLEBLOWING SEGNALAZIONI ATTIVITÀ ILLECITE O FRAUDOLENTE AI SENSI DEL D. LGS. N.24/2023	REG. 027/WTW REV.: 0 DATA: 07.11.2023 PAG 8 DI 12
DIREZIONE GENERALE		

ART. 9 IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Nei casi previsti dalla normativa, il Segnalante potrà, altresì, effettuare una segnalazione c.d. "esterna", usufruendo delle misure di protezione previste dalla normativa (riservatezza, divieto di ritorsione, sostegno fornito da Enti del terzo settore di cui all'elenco detenuto da ANAC).

In tal caso, il destinatario della Segnalazione sarà l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) la quale attiva e gestisce un canale di segnalazione esterna.

La normativa prevede la possibilità di segnalazione esterna qualora:

- il canale di segnalazione interna non è attivo o non è conforme all'art. 4 del Decreto;
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se fosse effettuata una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.


Le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne sono disponibili sul sito internet dell'ANAC.

L'ANAC comunicherà l'esito finale della procedura, che può consistere nell'archiviazione della Segnalazione, in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa, ovvero nella trasmissione della stessa alle autorità competenti.

ART. 10 DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Il Segnalante, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n.24/2023, beneficia della protezione di cui al predetto decreto anche quando effettua una c.d. "divulgazione pubblica" delle informazioni sulle violazioni, ovvero tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (ex art. 2, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n.24/2023), quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa, ma non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

	WHISTLEBLOWING SEGNALAZIONI ATTIVITÀ ILLECITE O FRAUDOLENTE AI SENSI DEL D. LGS. N.24/2023	REG. 027/WTW REV.: 0 DATA: 07.11.2023 PAG 9 DI 12
DIREZIONE GENERALE		

ART. 11 FLUSSO

Tutte le Segnalazioni e le informazioni relative ad azioni, indagini e risoluzioni successive devono essere registrate e conservate in conformità ai requisiti di legge.

A tal fine, nel caso di Segnalazione di condotte illecite, l'iter prevede:

Invio Segnalazione

Il Segnalante che, nel contesto lavorativo, abbia il ragionevole sospetto del verificarsi o della possibilità del verificarsi di un comportamento illecito può inviare una Segnalazione interna attraverso i canali predeterminati e gestiti dall'Organismo di Vigilanza della Casa di Cura San Giorgio.

L'OdV invia un avviso di ricezione della Segnalazione al Segnalante entro sette giorni a decorrere dal ricevimento e garantisce un termine ragionevole per dare un riscontro sull'esito dell'indagine interna, non superiore a tre mesi, a far data dell'invio dell'avviso di ricezione della Segnalazione.

L'OdV, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, procede alla valutazione della sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione, per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al Segnalante le tutele di legge.

Ricezione della Segnalazione

L'OdV mantiene le interlocuzioni con la persona Segnalante.

L'OdV potrà procedere all'archiviazione delle segnalazioni manifestamente infondate per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, segnalazioni dal contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei dati, segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, segnalazioni non rilevanti o vietate ai sensi della presente procedura.


Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, l'OdV può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Fase istruttoria

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, l'OdV avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutarne la sussistenza.

Esito dell'indagine interna

L'OdV fornisce un riscontro dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata. In ogni caso, l'OdV informa dell'esito della segnalazione entro il summenzionato termine di tre mesi.

	WHISTLEBLOWING SEGNALAZIONI ATTIVITÀ ILLECITE O FRAUDOLENTE AI SENSI DEL D. LGS. N.24/2023	REG. 027/WTW REV.: 0 DATA: 07.11.2023 PAG 10 DI 12
DIREZIONE GENERALE		

ART. 12 LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il sistema di Segnalazione garantisce la riservatezza del Segnalante sin dal momento della presa in carico della Segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Il D. Lgs. n. 24/2023 ha riconosciuto che la riservatezza vada garantita anche alle persone segnalate o comunque coinvolte.

L'obbligo di riservatezza è esteso a qualsiasi altra informazione o elemento, ivi inclusa la documentazione allegata, da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità dei soggetti coinvolti.

La tutela della riservatezza va assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare. In particolare, nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dalla Società contro il presunto autore della violazione, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del Segnalante.

La riservatezza del Segnalante può non essere rispettata invece quando:

- vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- è stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del Segnalante per reati di calunnia o diffamazione ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave;
- l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

La Segnalazione è sottratta all'accesso di documenti amministrativi e all'accesso civico.


ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Società è titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e comunica una specifica informativa privacy al riguardo. I dati personali dei Segnalanti, dei Segnalati e di tutti soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni legali previste dalla normativa whistleblowing.

Il trattamento avviene con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati.

La gestione delle segnalazioni è svolta direttamente dall'organizzazione del Titolare, tramite soggetti opportunamente designati e istruiti, che agiscono in veste di autorizzati al trattamento.

L'identità del Segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti e autorizzate a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni senza il suo consenso espresso.

	WHISTLEBLOWING SEGNALAZIONI ATTIVITÀ ILLECITE O FRAUDOLENTE AI SENSI DEL D. LGS. N.24/2023	REG. 027/WTW REV.: 0 DATA: 07.11.2023 PAG 11 DI 12
DIREZIONE GENERALE		

ART. 14 DIVIETO DI RITORSIONE

Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria collegata, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono, ad esempio, le azioni disciplinari ingiustificate ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Qualora un Destinatario ritenga di essere stato vittima di un comportamento vietato dalla presente Policy, potrà informare l'OdV. Nel caso in cui venga accertato che un Destinatario è stato vittima di una condotta vietata, verranno adottate le opportune misure correttive per ripristinare la situazione o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e avviare il procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della ritorsione.

Ai sensi dell'art 19 del Decreto, il Segnalante, che ritiene di aver subito una ritorsione, può comunicarla all'Anac che informerà l'Ispettorato del Lavoro.

Gli atti ritorsivi sono nulli e l'Anac può sanzionare il contravventore.

ART. 15 RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

Nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria nonché di Segnalazione, effettuata con dolo o colpa grave, di fatti non rispondenti al vero, il Segnalante può incorrere in responsabilità penale, amministrativa e/o disciplinare.


Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare, eventuali forme di abuso della presente Policy, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente Policy.

ART. 16 TRACCIABILITA' E ARCHIVIAZIONE

La Società adotta cautele per la conservazione delle informazioni e della documentazione relative all'identità del segnalante e ai contenuti della segnalazione ai sensi dell'art. 14 del Decreto.

Le Segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Nel caso di Segnalazione mediante forma orale, deve essere garantita la conservazione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 24/2023; in particolare quando, su richiesta del Segnalante, la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro, essa, previo consenso del Segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. Il Segnalante potrà verificare, rettificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione.

 <p>S.GIORGIO CASA DI CURA PRIVATA Accreditata con il S.S.N.</p>	<p>WHISTLEBLOWING SEGNALAZIONI ATTIVITÀ ILLECITE O FRAUDOLENTE AI SENSI DEL D. LGS. N.24/2023</p>	<p>REG. 027/WTW REV.: 0 DATA: 07.11.2023 PAG 12 DI 12</p>
<p>DIREZIONE GENERALE</p>		

La presente Policy, redatta in conformità ai requisiti indicati dalla normativa vigente ed ai valori del Codice Etico, costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.

2. INDICATORI E MONITORAGGIO

- La revisione del presente Regolamento è prevista entro 3 anni dalla data di emissione ed approvazione, e dalla pubblicazione nel sito internet ed intranet aziendale, salvo che, mutate norme legislative, esigenze aziendali o nuove necessità organizzative ne richiedano la revisione in tempi più brevi.

Le modifiche dovranno avvenire previa richiesta alla Direzione Generale ed al Consiglio di Amministrazione, sentito l'OdV.

3. MODULISTICA COLLEGATA

- LETTERA DI INCARICO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WISTLEBLOWING)
- MD. 034/IPSW – INFORMATIVA PRIVACY SEGNALAZIONI (WISTLEBLOWING)